Anno 1871. Roma - Giovedì, 26 Ottobre Num. 293

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;

In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 478 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti lo statuto organico del Collegio femminile di Verona, approvato per decreto Nostro del 21 luglio 1870, n. 5786, ed il regolamento interno di esso Collegio, approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione con decreto del 24 marzo 1871;

Vista la deliberazione che il Consiglio di vigilanza del Collegio stesso prese il 22 maggio 1871 intorno alla malleveria che deve essere porta dal segretario economo dell'Istituto;

Ritenuto a questo proposito che la legge sarda 14 febbraio 1854, n. 1664, sul modo di prestar le cauzioni, non fu pubblicata nelle provincie venete;

Considerato quindi che non vi ha ostacolo legale ad ammettere che le cauzioni colà si prestino con ipoteca sopra beni stabili, anzi che con deposito di danaro o con vincolo di rendita intestata del Debito Pubblico, come la detta legge prescriverebbe;

Considerato però d'altra parte che, guardando ai diversi uffici di quel segretario economo, ed al carico che egli ha nell'adempimento di essi, non appare sufficiente per la sicurtà economica dell'Istituto la somma di quattromila lire, che a tal titolo sarebbe stata accettata dal Consiglio di vigilanza sopraddetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato giusta l'articolo 59 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'articolo 220 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il segretario economo del R. Collegio femminile di Verona porgerà nelle debite forme, per gli effetti dell'ufficio suo, una cauzione non minore di lire seimila, o mediante deposito di danaro, o per vincolo di rendita intestata del Debito Pubblico, o anche per mezzo d'ipoteca sopra beni stabili, la cui libertà sia riconosciuta e stabilita legalmente.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale, munito del sigillo dello Stato, verrà inserto e pubblicato nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Valsavaranche, addì 10 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

Il N. CXXII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Viste le deliberazioni emesse dalla Deputazione provinciale di Forlì nelle sue adunanze delli 16 novembre 1868, 27 marzo e 5 luglio 1871;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento, adottato dalla Deputazione provinciale di Forlì, da servire di norma ai comuni della provincia nell'applicazione della tassa sul bestiame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. CXXV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti lo statuto e gli atti relativi alla costituzione dell'associazione marittima italiana;

Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, avente a scopo la costruzione, l'armamento il noleggio, la vendita dei navigli e la navigazione per proprio conto, denominatasi *Associazione marittima italiana*, sedente in Venezia ed ivi costituitasi per istromento pubblico del 4 settembre 1871, rogato Pasini, segnato col numero di repertorio 4011, è autorizzata, e ne è approvato lo statuto allegato al predetto istromento.

Art. 2. La Società contribuirà per annue lire duecento nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Regolamento
per le licenze nell'Esercito.

(*Continuazione e fine* — Vedi Gazzetta di ieri)

§ 9. *Biglietti di licenza. - Decorrenza della licenza. - Presentazioni. - Disciplina. - Montura.*

107. Al militare che va in licenza è rilasciato un *biglietto di licenza* conforme al Modello n. 2, se trattasi di piccola licenza, ed a quello n. 3, se trattasi di licenza ordinaria o straordinaria, o di licenza per esercitare i diritti politici.

Tali biglietti sono dati gratuitamente.

108. Al militare diretto in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando, invece del biglietto di licenza è rimesso un foglio di via, sul quale va specificato il motivo della licenza e va citata la disposizione superiore che ne autorizzò la concessione.

109. La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data del relativo biglietto. La sua durata è calcolata in giorni effettivi.

Il militare deve rientrare al corpo il giorno nel quale la licenza termina.

110. Non è computato come eccedente alla licenza di ritardo nel ritorno causato da circostanze di forza maggiore, comprovato con dichiarazione di qualche autorità militare o dai Reali carabinieri.

111. Il militare in licenza, giunto nel luogo in cui ha dichiarato voler fruire della medesima, deve nelle 24 ore successive al suo arrivo presentare personalmente il biglietto di licenza o il foglio di via al comando del distretto militare se vi ha sede, ed in caso diverso al comandante locale dei Reali carabinieri.

Il comandante del distretto o quello dei Reali carabinieri pone il *visto* al biglietto di licenza e ne prende nota sopra apposito registro.

112. Trattandosi di piccola licenza non occorre la presentazione personale del biglietto di licenza, di cui al numero precedente.

113. Il militare in licenza deve mostrare il biglietto di licenza ad ogni richiesta dei Reali carabinieri

114. Chi non osserva le prescrizioni dei numeri 111 e 113, ed essendo in licenza non tiene buona condotta, incorre in castighi disciplinari.

L'autorità superiore militare del luogo, il comandante del distretto o quello dei Reali carabinieri possono, a mente del regolamento di disciplina, ingiungere in tale caso al militare di rientrare immediatamente al proprio corpo, ed anche, in circostanze gravi, farvelo tradurre.

115. L'autorità militare che deve punire o rinviare al corpo il militare in licenza, è tenuta di informare il comandante del corpo al quale il militare appartiene, indicandogli i motivi della punizione o del rinvio.

116. Il militare che si reca in licenza porta seco l'intiero corredo suo, come pure il cinturino colla sciabola o baionetta.

Trattandosi però di piccola licenza o di licenza per esercitare i diritti politici, egli può lasciare al corpo quelle robe di corredo che non gli possono abbisognare durante la breve sua assenza.

Quegli che va in licenza di convalescenza dietro assegno di rimando, non porta seco il cinturino colla sciabola o baionetta.

117. I sott'ufficiali, caporali e soldati in licenza devono sempre vestire la divisa militare, uniformandosi, quanto alle monture, alle prescrizioni in vigore pel presidio del luogo ove soggiornano.

Essendo in licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando, oppure nello attendere a lavori di campagna, o all'esercizio di qualche arte, professione o mestiere, devono vestir in borghese.

118. Il militare che è di ritorno al corpo o distaccamento al termine della licenza, è presentato dal comandante della compagnia al relatore del Consiglio d'amministrazione od al comandante del distaccamento.

§ 10. *Proroghe alle licenze.*

119. La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso che uno dei genitori o la moglie venga a morire negli ultimi 15 giorni della licenza della quale il militare sta fruendo.

Tale proroga non può eccedere 30 giorni, ed è accordata dal comandante del corpo.

120 Il militare che si trova nel caso indicato dal numero precedente, deve per tempo mandare al proprio comandante di corpo, per mezzo del comando del distretto, la domanda di proroga insieme alla fede di decesso del genitore o della moglie.

121. Se la concessione della proroga non giunge al militare che l'ha domandata prima del tempo che gli è necessario per raggiungere il proprio corpo, il comandante del distretto può concedergli una proroga di 10 giorni, e ne avvisa il comandante del corpo.

122 Salvo il caso di cui al numero precedente, nessuno ha facoltà di sospendere per alcun motivo la partenza pel rispettivo corpo dei militari che hanno ultimato la licenza.

123. Le autorità militari e civili hanno anzi l'obbligo di far tradurre al corpo per mezzo dei Reali carabinieri i militari che eccedono la licenza senza giustificata causa di malattia o di forza maggiore.

§ 11. *Militare in licenza che cade ammalato.*

124. Il militare che, finita la licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il suo corpo, deve entrare in uno spedale.

Se trovasi in città o vicino a città ove siavi uno spedale militare, egli vi si presenta per esservi ricevuto.

In caso contrario egli si presenta al sindaco, richiedendolo di provvedere per la sua accettazione in uno spedale civile.

125. Quando la malattia è di tanta gravità da non consentire assolutamente il trasporto ad uno spedale, il militare deve far pervenire, in modo sicuro, una fede medica al Comando del distretto militare, s'egli si trova nel capoluogo di distretto o in prossimità, od altrimenti alla stazione dei Reali carabinieri, nella cui giurisdizione è il comune.

Nel primo caso il Comando del distretto delega un medico a visitare il militare ammalato, per riconoscere la malattia e per accertare se veramente non è possibile trasportarlo allo spedale. Ciò essendo, il medico rilascia una dichiarazione, che il comandante del distretto manda, munita del suo *visto*, al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Nel secondo caso il comandante della stazione dei carabinieri Reali è in obbligo di accertarsi della sussistenza della malattia e della sua gravità, e spedisce poscia la fede medica, munita del suo *visto*, al comandante del distretto, che la trasmette al corpo.

126. Perdurando la malattia senza che il militare possa mai essere trasportato in uno spedale, la fede medica deve essere rinnovata di 15 in 15 giorni colle norme indicate nei numeri precedenti.

La validità delle fedi di malattia è computata dalla data del rilascio di essa, ancorchè la licenza non sia scaduta.

127. Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone, cade ammalato, si regola come è prescritto al n. 124 onde essere ricoverato in uno spedale.

128. Lo spedale che ricovera un militare in licenza deve tosto informarne il direttore degli spedali della divisione, e questi il comandante del corpo, al quale il militare è ascritto.

Eguale informazione dovrà essere data al comandante del corpo, quando il militare esce dallo spedale.

129. I giorni che il militare in licenza passa allo spedale sono computati nella durata della licenza. Se vi rimane oltre la scadenza della licenza, uscendo dallo spedale deve far ritorno al corpo.

§ 12. *Assegnamenti ai sott'ufficiali, ai caporali e ai soldati in licenza.*

130. Il militare che si reca in licenza ordinaria o straordinaria, ovvero ne ritorna, ha diritto, sì nell'andata e sì nel ritorno, a tante giornate d'indennità di via, quante sono le giornate di viaggio necessarie per giungere a destinazione per la via più breve, ed al trasporto in terza classe sulle ferrovie e sui piroscafi.

Sui piroscafi egli riceve la razione di viveri di bordo, ma gli cessa l'indennità di via, e non ha diritto al piccolo prestito di bordo.

Per tutta la durata della licenza, compreso i giorni di andata e ritorno, gli cessa qualunque altra competenza.

131. Il militare, che ottiene una piccola licenza, riceve, per la durata della medesima, la sola paga, e niun'altra competenza; e deve pagare del proprio il trasporto sulla ferrovia e sui piroscafi ai prezzi delle tariffe militari. La paga gli è corrisposta al ritorno.

132. Il militare, cui è concessa la licenza per esercitare i diritti politici, riceve tante giornate di indennità di via quanti sono i giorni della licenza, compresi quelli d'andata e di ritorno. Cessa però da ogni altra competenza, e deve pagare del proprio il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, ai prezzi delle tariffe militari.

133. Partendo in licenza, il militare riceve, se vi ha diritto, l'indennità di via ed il danaro per pagarsi il trasporto sulla ferrovia per il tratto che deve percorrerne, e l'opportuna richiesta d'imbarco, se ha da viaggiare sul mare.

134. Se parte del viaggio deve essere fatta sul mare, l'indennità di via gli è pagata sino al luogo d'imbarco. Quivi il militare si presenta all'ufficio d'intendenza militare, od a quell'altro ufficio che ne fa le veci per la vidimazione della richiesta d'imbarco.

135. Quando poi, dopo il viaggio sul mare, il militare debba ancora percorrere un tratto per terra, egli si presenta nel luogo di sbarco al comando del distretto o ad altro uffizio militare incaricato di pagargli l'indennità di via e il trasporto su ferrovia fino a destinazione.

136. Onde ricevere le competenze per il ritorno, il militare deve presentarsi il giorno prima di quello della partenza al comando del distretto militare, se pur non preferisce pagar del suo le spese del viaggio, nel quale caso gli saranno poi rifatte dal corpo al suo ritorno.

Sia che le competenze per il ritorno gli vengano pagate al distretto, sia che ne venga poi rifatto dal corpo, l'indennità di via e la spesa di trasporto su ferrovia saranno calcolate dal capoluogo del mandamento ov'era in licenza sino alla sede del corpo o distaccamento.

137. Se il militare che, avendo diritto alle spese di viaggio pel ritorno, non ne ha riscosso l'importo dal distretto, deve traversare il mare, egli si presenta nel luogo d'imbarco all'Intendenza militare o all'ufficio che ne fa le veci e ne vien munito delle necessarie richieste d'imbarco. L'ufficio che rilascia siffatta richiesta deve farne espressa notazione sul biglietto di licenza del militare.

138. Il militare richiamato al corpo per ragioni di servizio prima dello spirare della licenza ottenuta, o della proroga concessagli, è considerato, quanto al diritto al trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi ed alla indennità di via, come se tornasse al corpo allo spirare della licenza ordinaria.

139. Il militare che andando in licenza o tornando sciupa il danaro datogli per pagarsi il trasporto sulla ferrovia e trovasi quindi sprovvisto di mezzi per proseguire il viaggio, sarà arrestato dai Reali carabinieri e condotto al comando del distretto ovvero al comando dei Reali carabinieri del circondario, per essere poi tradotto al suo corpo.

Quando possa essere accertato che il militare non abbia sciupato, ma perduto il danaro senza colpa sua, il comandante del distretto o quello dei Reali carabinieri del circondario lo provvedono dei mezzi necessari per ritornare al proprio corpo, dovendovi fare ritorno anche quando non abbia fruita la licenza, salvo che si tratti di licenza per convalescenza.

Trattandosi di militari avviati in licenza di convalescenza, il comandante del distretto, o il comandante dei Reali carabinieri provvede i mezzi necessari per giungere a destinazione, e ne avvisa il corpo al quale il militare appartiene.

140. Il militare che ha sciupato o perduto il danaro per il viaggio, deve rimborsarne l'intera spesa a carico della propria massa di deconto, senza pregiudizio della punizione disciplinare che il comandante del corpo stima di infliggergli.

Resta stabilito che il militare che ha sciupato il danaro avuto per il viaggio, deve essere escluso dalla licenza ordinaria e dalla piccola licenza per un biennio almeno.

141. Il militare in piccola licenza che entra in uno spedale, non ha diritto nè all'indennità di via, nè ai mezzi di trasporto per il ritorno al corpo; e quando tali assegnamenti gli dovessero essere corrisposti per abilitarlo a raggiungere il proprio corpo, gli saranno addebitati sul conto individuale di massa.

§ 13. *Avvertenze speciali circa i militari che devono viaggiare per mare andando in licenza e tornandone.*

142. Nel concedere le licenze i comandanti dei corpi avvertiranno che i militari, i quali devono viaggiare sul mare, giungano al sito d'imbarco, per quanto possibile, il giorno della partenza dei piroscafi ordinari, abbastanza in tempo però, perchè i militari possano ottenere l'imbarco, com'è prescritto al n. 134.

143. Tornando di licenza, il militare deve trovarsi al luogo d'imbarco, in modo da poter fare il tragitto e giungere al proprio corpo il giorno nel quale la licenza ha termine.

144. Se il militare, che va in licenza o ne ritorna, è costretto di soffermarsi nel luogo d'imbarco, l'Intendenza militare, o chi ne fa le veci, richiede il comandante del presidio di provvedere affinchè il militare sia preso *in sussistenza* da un corpo o distaccamento del luogo. Ove non siavi distaccamento che possa prenderlo in sus-

APPENDICE

(27)

LA SCALZA

DI

BERTOLDO AUERBACH

Prima versione italiana di E. DEBENEDETTI approvata dall'Autore.

(*Continuazione* — Vedi n. 290)

CAPITOLO XIX.

Tesori nascosti.

In pochi giorni la Scalza seppe rendersi così famigliare in quella casa, che pareva fosse cresciuta lì, e il vecchio le trotterellava sempre dietro guardando come sapeva far bene ogni cosa, senza mai precipitare nè rallentare di attività.

Certuni non appena si muovono e vanno a pigliare qualunque bagattella, come un piatto, una mezzina, fanno in modo che tutti gli astanti sono costretti di rivolgere gli occhi su di loro, e per così dire, trascinano con se gli sguardi e i pensieri altrui. Per contro la Scalza sapeva fare e maneggiarsi in modo, che il suo operare, anzichè turbare la tranquillità, l'avvantaggiava, ed ognuno gliene doveva tanto più obbligo.

Quante e quante volte il vecchio non aveva sgridato, perchè ogni qualvolta si aveva d'uopo del sale, bisognava sempre che qualcheduno si alzasse da tavola!

L'Amrei preparava lei la tavola, e non appena spiegata la tovaglia vi metteva su per prima cosa la saliera.

Una volta che il vecchio ne la lodò, la moglie sorridendo gli disse:

— A sentirti adesso pare che non abbi vissuto mai prima d'ora, si direbbe che abbi dovuto mangiare ogni cosa scondita e insipida.

Giovanni soggiunse come l'Amrei si chiamasse pure la contessa del sale, narrando la storiella del re e della sua figliuola.

In casa, pei campi, dappertutto insomma era una gioia nuova, ed il vecchio diceva sempre che da anni ed anni il mangiare non gli sapeva buono come allora, e tre o quattro volte al giorno, ad ore del tutto insolite, si faceva cucinare qualche cosa dalla Scalza, la quale gli doveva tener compagnia mentre mangiava.

La mamma andava orgogliosa di accompagnare l'Amrei nella caciaia e nel granaio.

Nell'aprirle un grande armadio variopinto e tutto ripieno di biancheria ben ripiegata, le disse:

— Ecco il tuo corredo, non ci manca che le scarpe. Mi piace sovrattutto che abbi conservato quelle che avesti mentr'eri a servizio. Che vuoi? è una mia superstizione singolare.

Quando l'Amrei la interrogava del come ogni cosa fosse tenuta in casa, ella gongolava internamente, ma non lo esprimeva e proseguiva semplicemente con quell'affabilità con cui si ragiona delle cose ordinarie. E quando cominciò a dare qualche incarico alla Scalza, le disse:

— Senti, bambina, se ti accade di trovare qualche cosa che non ti torni, e tu dis oni in altra maniera, senza esitare, ve', fa come ti aggarba, chè io non sono di quelle che credono debba rimanere in eterno come hanno ordinato loro. Tu devi avere mano libera, e mi fa piacere quando al baroccio vedo de' trapeli nuovi. Ma se vuoi fare a modo mio, io, stanne sicura, ti consiglierò sempre in fin di bene.

Con un sentimento benefico la vigoria giovanile e quella conservata e provata per lunghi anni si davano la mano, mentre l'Amrei dal fondo del cuore dichiarava di trovare ogni cosa ben ordinata, e che si stimava altamente fortunata e felice se da madre attempata potesse mostrare una casa tanto ben provvista come quella.

— Tu pensi alla lontana — disse la vecchia — ma è bene, chi pensa molto all'avvenire pensa anche molto al passato, e così non ti scorderai di me quando non ci sarò più.

Intanto erano partiti messaggieri per dare ai figli ed ai generi della famiglia l'annunzio del grande avvenimento e per invitarli tutti per la prossima domenica.

Il vecchio pareva sempre più attaccato alle calcagna della Scalza, e sembrava che avesse sul cuore qualche peso, di cui non sapeva come sbarazzarsi.

Si parla talvolta di tesori sepolti, guardati da qualche mostro, e che la notte del natale sopra il suolo dov'è nascosto il tesoro, sorga una fiamma azzurrina che non la può vedere chi non è nato di domenica, e se questi ha coraggio di rimanere lì tranquillo e impavido, può disseppellire il tesoro.

Non si sarebbe potuto credere che nel vecchio Landfriedbauer fosse celato un tesoro siffatto guardato dalla più sprezzante fierezza.

La Scalza riuscì a vedere la fiammella azzurrina, e seppe comportarsi in guisa che potè conquistare il tesoro.

Certo niuno sapeva immaginare che cosa avesse fatto al vecchio, il quale palesemente s'ingegnava di mostrarsi buono e fidente con lei più che con tutti; e il fatto che si affaccendava tanto per una ragazza povera in canna come quella, era già per se stesso un miracolo.

Una sola cosa parve chiara all'Amrei; che il vecchio non voleva lasciare che sua moglie figurasse dabbene e amorevole, ed egli taccagno e astioso, da mettere paura. E appunto quello che egli aveva inteso dall'Amrei, prima che la lo avesse riconosciuto; che cioè egli non reputava mettesse conto di apparire buono agli occhi altrui, appunto ciò gli fece aprire il cuore.

Ogni qualvolta la trovava sapeva farle tanti discorsi, che pareva avesse rotto il salvadanaio dove da lunga mano vi aveva ammucchiati i suoi pensieri. Perciò vi era d'ogni erba fascio, vecchie monetacce fuori di corso, medaglie commemorative, e monete intatte di puro argento senza lega di sorta.

Egli non sapeva però dir così bene le cose sue come altra volta sua moglie con Giovanni.

Il suo parlare era sconnesso, ma colpiva giusto, ed egli si comportava sempre come se dovess'essere il protettore d'Amrei contro sua moglie. Non le disse quindi fuor di proposito un giorno:

— Senti, la mia donna è la buon'ora in persona, ma la buon'ora, non è per fanco il buon giorno, nè la buona settimana, nè il buon anno.

sistenza, il militare riceve a cura dell'Intendenza militare, o di chi ne fa le veci, l'indennità di via per ogni giorno di fermata. In mancanza di autorità attinente all'esercito, il militare ricorre all'autorità marittima per ricevere la suddetta competenza.

145. Nel ritorno, il tempo passato dal sottoufficiale, caporale o soldato in attesa d'imbarco, e quindi a bordo, e nei luoghi di approdo, e le giornate di viaggio successive, non sono computate in eccedenza alla licenza.

PARTE III.

Disposizioni comuni alle licenze agli ufficiali ed alla truppa.

§ 1. *Sospensione delle licenze.*

146. Il Ministro della Guerra può sospendere la concessione delle licenze a tutti od a parte dei corpi dell'esercito.

147. Il comandante generale di divisione, e il comandante di brigata hanno facoltà di sospendere e di differire la licenza concessa ad un ufficiale, quando lo ravvisino opportuno nell'interesse del servizio e della disciplina.

148. Il comandante generale di divisione ha facoltà di sospendere le licenze ordinarie agli ufficiali ed ai sott'ufficiali, caporali e soldati di tutte o di parte delle truppe dipendenti, quando l'interesse del servizio sia per consigliare tale misura, ma ne deve informare il Ministro della Guerra.

149. Le facoltà di cui ai precedenti numeri sono egualmente deferite al presidente del Comitato dei carabinieri per l'arma; ma debbe prevenirne i comandanti di divisione accennando i motivi di tale sospensione.

§ 2. *Registri.*

150. I corpi e gli uffici devono essere provvisti di un registro conforme al modello n. 4 per inscrivervi ogni specie di licenza e periodo di licenza, fruito da ciascun ufficiale nel biennio.

I corpi e distaccamenti hanno un registro, conforme al modello n. 5, per prender nota delle licenze che si accordano ai sott'ufficiali, caporali e soldati.

151. I registri delle licenze sono tenuti al corrente per cura dell'aiutante maggiore o di chi ne fa le veci.

§ 3. *Passaggio di corpo e cambio di presidio.*

152. Quando un ufficiale cambia di corpo, il comandante del corpo cui l'ufficiale cessa di appartenere, fa conoscere a quello del corpo al quale l'ufficiale è assegnato, le licenze od i periodi di licenza già fruiti nel biennio dall'ufficiale stesso.

153. Quando un militare in licenza cambia di corpo, il comandante di quello cui appartenne, gliene farà dare avviso per mezzo del comando del distretto ove è in licenza.

154. Eguale avviso è dato al militare in licenza in occasione di cambio di presidio.

155. Trattandosi di sott'ufficiale, caporale o soldato, l'autorità che riceve tale avviso è in obbligo di notare sul biglietto di licenza la fatta partecipazione, per servire di norma nel pagamento delle competenze pel ritorno.

156. Il militare che riceve tale avviso deve recarsi al nuovo corpo ed al nuovo presidio al termine della licenza, quando però non gli sia ordinato di raggiungerlo tosto.

157. Non ricevendo alcun avviso di cambio di corpo o di presidio, il militare deve sempre far ritorno al luogo dal quale è partito.

158. L'ufficiale trasferto di corpo, di stabilimento o d'ufficio o che cessa *dalla carica di* aiutante di campo mentre trovasi in licenza, può continuare a rimanervi, salvo che riceva l'ordine di portarsi subito al suo posto.

159. L'ufficiale che per raggiungere la nuova sede debba percorrere una distanza maggiore di quella che avrebbe dovuto percorrere per recarsi all'antica sede, ha diritto ad essere indennizzato della maggiore spesa incontrata, sia nel trasporto ferroviario, sia in quello per mare.

Non gli compete però nè soprassoldo di marcia, nè indennità alcuna di via.

§ 4. *Specialità per i distaccamenti.*

160. Il comandante di un distaccamento in altra divisione territoriale di quella ove ha sede il comandante del proprio corpo, volge sempre a questi le domande di licenza, tanto per se stesso quanto per i suoi dipendenti, salvo per le piccole licenze alle quali provvede conforme è stabilito dai numeri 30, 96 e 97, e per le licenze di convalescenza che ha facoltà di concedere conforme al n. 86.

Il comandante del distaccamento è in dovere di trasmettere al comandante generale della divisione territoriale, ove egli si trova, l'elenco, prescritto dal n. 16, degli ufficiali del distaccamento ammessi dal comandante del corpo a fruire di licenza ordinaria nel mese successivo.

161. Il comandante di un distaccamento non può fruire di qualsiasi licenza concessagli dal comandante del proprio corpo senza averne prima chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del comandante generale della divisione per mezzo del comandante del presidio, salva l'eccezione di cui al n. 31.

§ 5 *Relazioni in generale dei militari in licenza col Comando del distretto.*

162. I militari in licenza fanno capo al Comando del distretto militare, ove si trovano, per qualsiasi loro occorrenza di natura militare, e ricevono dal medesimo le comunicazioni di servizio che li concernono.

Roma, 17 settembre 1871.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

(*Seguono i Modelli*)

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Concorso.

È aperto il concorso per titoli all'ufficio di professore nel R. Istituto tecnico di Sassari, fondato con R. decreto 15 ottobre corrente, per gli insegnamenti seguenti:

1. Lettere italiane, con stipendio di	L.	1760
2. Storia	»	1760
3. Lingua francese	»	1400
4. Lingua inglese	»	1400
5. Matematiche elementari	»	1760
6. Storia naturale e geografia fisica	»	1400
7. Fisica e meccanica	»	1760
8. Disegno a mano libera e disegno ornamentale	»	1400

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze corredate dei documenti che comprovano la loro idoneità al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in Roma entro il 12 del mese di novembre prossimo.

Firenze, li 20 ottobre 1871.

Pel Ministro: RACCIOPPI.

AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso agli esibitori di titoli di rendita al portatore per tramutamento o per altre operazioni di Debito Pubblico.

1. Ciascun titolo da esibire all'Amministrazione del Debito Pubblico o direttamente alla Direzione Generale o per l'intermedio degli uffizi di prefettura o sottoprefettura deve portare la firma della persona che sottoscrisse la domanda per l'operazione richiesta.

2. L'esibitore che presenta i titoli alla Direzione Generale deve assicurarsi che l'impiegato, il quale li riceve, li annulli con un bollo portante la leggenda *Annullato* da imprimersi sulla cartella e sopra ciascuna cedola semestrale e inoltre mediante un foro da praticarsi sopra le firme della cartella e sopra ciascuna cedola (*coupon*).

L'esibitore di titoli agli uffizi di prefettura e sottoprefettura deve assicurarsi che l'impiegato li annulli con un bollo portante la leggenda *Annullato* da imprimersi sulle tre firme della cartella, e sopra ciascuna cedola semestrale.

3. La ricevuta che l'Amministrazione centrale rilascia all'esibitore *non è valida* se non porta la firma dell'impiegato che riceve i titoli e quella del rappresentante l'uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Per la validità della ricevuta rilasciata all'esibitore dagli uffizi di prefettura e sottoprefettura basta la firma dell'impiegato delegato a ricevere i titoli.

4. *L'esibitore prima di lasciare la sala dell'uf*fizio deve riscontrare l'esattezza delle indicazioni scritte nella ricevuta e chiedere che sieno rettificate o completate, ove occorra, *senza di che non ha diritto maggiore di quello che risulta a suo favore dalla ricevuta.*

5. Non saranno ammessi reclami per inconvenienti che potessero derivare all'esibitore di titoli dalla mancata osservanza di alcuna delle disposizioni sopraindicate.

Firenze, 20 ottobre 1871.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

(*Le Direzioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre il precedente avviso*).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

AVVISO.

Le cartelle al portatore del Debito dell'antico Stato di Parma, create coi decreti 15 e 16 giugno 1827, sono rimaste prive di cedole pel pagamento degl'interessi semestrali coll'ultima scaduta il 23 settembre 1871.

Colla cedola scaduta il 1° ottobre corrente sono pure rimaste spogliate delle cedole semestrali delle rendite le cartelle al portatore del debito degli antichi Stati Sardi, create col Regio editto 21 agosto 1838.

Ciò stante si avvisano i possessori delle suddette cartelle che per ottenerne il cambio in altre corredate di una nuova serie di cedole semestrali, debbono presentarle in Firenze a questa Direzione generale, in Roma alla Intendenza delle finanze e nelle altre provincie alle rispettive prefetture. Le cartelle presentate saranno accompagnate da domanda che conterrà la descrizione delle medesime, la data e la sottoscrizione del richiedente indicante il nome, cognome, il nome del padre ed il domicilio.

Firenze, 24 ottobre 1871.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione.*)

Si è chiesto il tramutamento in cartelle al portatore di due rendite inscritte al consolidato 5 0[0 presso la cessata Direzione di Milano, inscritte ai n. 17,096 e 17,097, per la complessiva rendita di L. 460, delle quali quella segnata col numero 17,096, di lire 215, intestata a favore di Piatti Don Giuseppe proposto di Mezzato, e quella di n.17,097, di lire 245, intestata a favore di Piatti prete Don Carlo Giuseppe, allegandosi l'identità della persona del titolare dell'una con quella dell'altra rendita.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, li 20 ottobre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la divisione ed il parziale tramutamento di una rendita iscritta al consolidato 5 0[0 presso la cessata Direzione di Milano, numero 36,132, di lire 335, a favore di Cremona Luigi, Giuseppe, Teresa, Maddalena e Domenico di Eugenio, minorenni e nascituri di detto Eugenio Cremona, tutti rappresentati dal curatore avv. Ferdinando Anderloni di Milano, allegandosi l'identità della persona del contitolare Giuseppe con quella di Giuseppa.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verranno eseguite le chieste operazioni.

Firenze, 20 ottobre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

A seconda della riserva espressa nell'avviso pubblicato nel num. 187 di questa gazzetta, in data dell'11 luglio scorso, si previene il pubblico che il ragguaglio fra la moneta italiana ed il tallero germanico viene fissato pei *vaglia* che saranno emessi nel Regno sulla Germania a datare dal 1° novembre prossimo venturo, fino a contraria disposizione, a lire 3 85 per tallero.

È fatta eccezione pei *vaglia* sopra uffizi dell'Alsazia, della Lorena e del Granducato del Lussemburgo, che continueranno ad essere pagati in franchi per la precisa somma depositata in Italia.

Rimane fermo l'obbligo di depositare negli uffizi di posta all'atto del rilascio dei *vaglia* moneta d'oro o scudi d'argento.

Firenze, addì 24 ottobre 1871.

Il Direttore Generale
G. BARBAVARA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso

Il dì 23 corrente è stato aperto in Brisighella, provincia di Ravenna, un ufficio telegrafico al servizio governativo e privato con orario limitato di giorno.

Firenze, 24 ottobre 1871.

PARTE NON UFFICIALE

V CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA.

Seduta del 21 ottobre 1871 (*mattina*).

Presidenza del prof. RATTI.

Si apre la seduta alle ore 11 antimeridiane.

È invitato il dottor Borgiotti a parlare sul *rapporto al Comitato medico fiorentino sulla proposta del dottor Pietro Grilli relativa all'interpretazione dell'articolo* 82 *del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica*, e corrispondente al tema XII del programma pel V Congresso. (*) Il dottor Borgiotti, con quella facilità e chiarezza che gli sono proprie, svolge le molte ragioni e considerazioni per le quali in detto rapporto si venne alle seguenti proposte:

I. Sostituzione del disposto della legge francese al primo comma dell'articolo 82 del nostro regolamento, introducendo la massima della *denunzia scritta* e della *discussione medica* quando occorra.

L'art. 82, ed in conseguenza il successivo 83, verrebbero ad essere composti come appresso:

« 82. Tutti i medici di spedale, quelli addetti « a pubblici od a privati istituti; qualsiasi e« sercente l'arte salutare, e in generale tutti i « cittadini i quali venissero a cognizione di un « caso di malattia pestilenziale o sospetta, e di « qualunque fatto minaccevole alla pubblica « salute, debbono darne immediato avviso in « *iscritto* al sindaco del comune rispettivo; il « quale convocherà *tosto* la Commissione muni« cipale di sanità.

« 83. La Commissione municipale di sanità, « presa cognizione del rapporto, uditi gli eser« centi e fatte le necessarie indagini sui luoghi, « dichiara se a parer suo ricorra il caso di ma« lattia endemica, epidemica, contagiosa o da « potersi sospettare per tale; suggerendo al « tempo stesso i provvedimenti che stimerà ne« cessari ad arrestare la propagazione. »

II. Abolizione dell'art. 88, ossia del *procedimento* e delle *penalità*.

Si apre su tali conclusioni la discussione generale, ed il prof. *Pepere* negasi ad ammettere che il medesimo obbligo abbia ad incombere al cittadino come al medico. Conviene che potrà infliggersi un biasimo al cittadino; ma non una penalità. Il medico solo può essere in grado di conoscere e distinguere il carattere contagioso o pestilenziale di una malattia, ed egli ha per questo una reale responsabilità.

Sostiene il *Borgiotti* che il cittadino dovrebbe esser tenuto non per vero obbligo, ma per la possibilità che giungendo a concepire sospetti, o a ritener per tale la contagiosità di una malattia, egli non manchi di fornire almeno gli indizi del fatto semplice all'autorità competente, lasciando alla scienza la interpretazione. Rendendosi bilaterale il dovere si avrebbe una graduazione di responsabilità in ogni ceto di persone, come dal medico venturiero salendo al medico condotto ed a quello di ospedale. Non si volle stabilir penalità perchè s'intende bene che non possa esser la medesima per ogni grado sociale. Non puossi ritener mai che un medico si resti dall'investigazione di un fatto che abbia rapporto colla pubblica salute.

Pepere non mette in dubbio l'opportunità di estendere il modo d'investigazione, ma non vuole esclusa una penalità pel medico. Vorrebbe che ognuno dovesse denunciare, ma pel medico è un obbligo a ragione del suo ufficio: questo è il parere anche del Comitato napoletano.

Zucchi propone di riportar la discussione a quando si avrà a parlare sul rapporto del Codice sanitario.

Castiglioni appoggia e dichiara che la Commissione lasciò in bianco un articolo aspettando appunto una decisione del Congresso sull'attuale argomento.

Volpe sostiene che se il Codice stabilisce penalità per i cittadini nei casi di epizoozie, deve anche stabilirne per le malattie dell'uomo.

Nega *Olivetti* che il cittadino abbia a denunciare quando non è in grado di far diagnosi di malattia.

Zucchi insiste pel rinvio alla discussione sulla riforma del Codice sanitario.

Borgiotti non respinge la proposta, ma dimostra che lo studio non poteva prendere altre mosse. Il Congresso presenterà poi il suo voto, il suo principio, ma qui non trattasi di denunzia; la dicitura è graduata in modo da attagliarsi ad ogni ceto di persone, e tale graduazione sta in rapporto con quella delle persone che denunciano. Ognuno denunci secondo la propria capacità, la persona dell'arte sarà chiamata a decidere. Intanto può avvenire che dalla fonte meno attendibile si abbia la scoperta.

Il dott. *Tuccimei* vuole la responsabilità pel solo medico, ritenendo impossibile ammettere che ogni malattia non passi per le mani del medico: quindi proporrebbe di aggiungere almeno le parole: *di quelle malattie messe in mora.*

Marcheselli fa osservare che gli analfabeti oltre che non conoscono lo possono non conoscere le malattie da denunciare, nemmeno forse sanno di dover denunciare.

Orsi propone di modificare l'articolo con le parole: ... *i cittadini sono obbligati per le malattie che scientemente sanno essere contagiose.*

Uffreducci ritiene impossibile l'attuazione della denuncia per parte dei cittadini, quando siano escluse le penalità.

Dopo altre osservazioni di minore importanza per parte di alcuni medici, il Presidente mette ai voti la seguente proposizione: *Se i cittadini debbano esser tenuti alla denuncia delle malattie contagiose..... ecc.?* È respinta. Si accetta invece che ai soli medici incomba l'obbligo della denuncia, e si ammette una penalità per quelli che mancassero a questo dovere.

In seguito di cotesto voto il prof. *Pepere* propone che la penalità del Codice sanitario sia scemata, e stabilita dal Consiglio sanitario. Questa proposta è accettata, come pure si accetta senza discussione l'articolo 83. Si stabilisce poi che il primo ufficio sanitario ad occuparsi delle denunzie sia la Commissione sanitaria municipale.

È invitato quindi il prof. Baccelli a svolgere i particolari del progetto sul riordinamento degli studi medici in Italia. Il prof. Baccelli presenta il quadro, come appresso:

Le facoltà mediche nelle Università ufficiali del Regno si compongono de' seguenti istituti e cattedre d'insegnamento generale:

1° Istituto anatomico;
2° Istituto fisiologico;
3° Istituto di scienze naturali.

Questi formano il primo gruppo e sono seguiti dalla cattedra di
Patologia e Terapia generale.

Il 2° gruppo degl'Istituti si compone:
1° Istituto di medicina giuridica;
2° Istituto di anatomia patologica;
3° Istituto clinico.

Dopo i quali è collocata la cattedra di medicina istorico-critica e della filosofia dei sistemi.

Il presidente fa osservare che per quanto sia difficile istituire un giudizio pure è bene che l'Assemblea emetta un parere.

Borgiotti dimanda a quale Istituto siano collocate le cattedre veterinarie.

Festler dimanda cosa debba intendersi per scienze naturali in medicina.

Baccelli risponde al primo che dalla Commissione si terrà conto della giusta osservazione, ed al secondo dichiara che in seguito potrà avere le richieste spiegazioni.

Prosegue il *Baccelli* ed enumera le cattedre di ciascun Istituto.

1. *Istituto anatomico.*

1° Anatomia ed istologia generale;
2° Anatomia descrittiva;
3° Anatomia topografica medica e chirurgica;
4° Anatomia comparata.

2. *Istituto fisiologico.*

1° Fisiologia sperimentale umana e biologica;
2° Chimica fisiologica;
3° Fisiologia patologica.

3. *Istituti di scienze naturali.*

Ammesso che l'insegnamento della chimica, fisica e botanica generale facciano parte dell'istruzione primaria o liceale, l'Istituto si compone di:

1° Fisiologia botanica e sistemi;
2° Botanica medica e tossicologica;
3° Fisica medica;
4° Chimica organica ed inorganica.

Succede poi l'insegnamento della patologia e terapia generale.

4. *Istituto di medicina giuridica.*

1° Medicina legale;
2° Polizia medica ed igiene pubblica;
3° Tossicologia sperimentale.

Qui il prof. *Baccelli* avverte che un membro della Commissione (il dottor Castiglioni) proporrebbe un *Istituto speciale di medicina pubblica e legale*; una cattedra di *diritto medico-legale.*

Il prof. *Gentili* appoggia la proposta Castiglioni.

Il prof. *Toscani* combatte la proposta con molte ragioni, e dimanderebbe che l'insegnamento di medicina legale si facesse come in Germania, ove le perizie medico-legali sono pubbliche; il che mentre serve di guarentigia maggiore, serve pure allo studio. Il professore di medicina legale, benchè non perito del governo, dovrebbe avere il diritto di presenziare insieme alla scolaresca coteste perizie.

Laura, Castiglioni, Toscani, Zucchi, Borgiotti prendono più volte la parola chi in favore chi contro la proposta Castiglioni; messa finalmente

(*) *NB.* La relazione o proposta della quale è parola, del Comitato medico fiorentino circolò a stampa ai Comitati medici fino dal decorso anno, e perciò se ne ommette qui il riassunto.

Non è che una donnicciuola, di quelle per cui è sempre aprile, e una donnicciuola non è che una mezza creatura, secondo me, e niuno mi convincerà mai del contrario.

— Ci fate un bell'elogio — disse l'Amrei

— Sì, è vero — disse il vecchio — parlo teco. Ma intendiamoci: la mia donna ha un cuore tanto fatto, anche troppo, e per questo s'inquieta subito se non si fa come vuole lei, perchè pensa sempre in fin di bene, e crede che ciò non si sappia quando non si fa il voler suo. Ella non si può immaginare che non si faccia a modo suo, perchè a volte sarebbe un'imprudenza; e tu ricordati sovrattutto di questo, non fare in tutto preciso come fa lei, ma fa a modo tuo, come ti pare che stia bene, ed ella ne sarà molto più contenta. Non le piace vedere che si abbia l'aria di mostrarsele ciecamente obbedienti, e te ne sarai già accorta tu stessa, e se ti accade qualche cosa di spiacevole, non confondere la testa a tuo marito, non ci è niente di peggio che il marito in contrasto tra la madre e la nuora. La mamma dice subito: già io colla nuora non conto più nulla, i figliuoli non mi vogliono più bene. E dall'altra parte vien fuori la nuora e dice: ah! ora conosco chi tu sei, tu la moglie la lasci calpestare. Io ti do per consiglio, in caso di qualche dispiacere che tu non lo possa sopportare da te sola, dillo a me soltanto, che ti verrò in aiuto. Ma tuo marito non lo confondere, tanto più ch'è tutto della mamma, ma per questo non dubitare si muterà. Tu bada di usare pazienza, e ricordati sempre che sono della tua famiglia, e tuo protettore naturale; e di fatti da parte di tua madre sono un po'parente tuo.

E qui si provò di raccogliere le fila ingarbugliatissime di questa sua parentela, ma non gli venne fatto di trovare il bandolo, e non riuscendo che ad ingarbugliare sempre più le cose, conchiuse:

— Tu me lo puoi credere sulla parola, che siamo parenti, parenti davvero, ma il come ora non mi riesce di raccapezzarlo preciso preciso.

Prima che morisse era intanto venuta l'ora, con suo piacere, di metter mano al valsente, e non di dar via le sole monete fuori di corso.

Una sera pertanto dietro la casa chiamò a sè l'Amrei e le disse:

— Senti, ragazza mia, tu sei proprio un sennino, ma non puoi ancora sapere che cosa sia un uomo. Il mio Giovanni ha un gran cuore, ma chi sa, può venire un dì che gli rimorda d'averti sposata così senza un soldo. Però vieni qua e prendi questo, ma non rivelare a persona viva da chi l'abbi avuto. To', piglia.

Ciò dicendo le porse una calza ricolma di talleri, e le soggiunse:

— Questo non si sarebbe dovuto trovare che dopo la mia morte, ma è meglio così, che lo abbia ora, e creda che gli venga da te. Tutta la vostra istoria non è già essa stessa fuori dell'ordinario? Or bene, può anch'essere benissimo che tu abbi avuto un tesoro nascosto. Ma non dimenticarti che ci sono pure trentadue talleri della penna che valgono due soldi più degli altri. Fa di riporlo bene nell'armadio della biancheria, e porta sempre la chiave teco. E domenica, quando tutta la brigata sarà raccolta, sotto gli occhi di tutti li verserai sulla tavola.

— Non lo fo volontieri, perchè mi paru questo lo dovrebbe fare Giovanni, se pure fosse necessario.

— Altro che necessario! per me gli è tutt'uno che lo faccia anche Giovanni. Ma zitta, nascondilo presto sotto il grembiule, chè sento Giovanni, e mi pare che sia gelosetto.

Con queste parole si separarono senz'altro.

Quella sera stessa la mamma condusse l'Amrei nel granaio, e trovato un sacchetto abbastanza pesante che stava riposto in cassa, poichè la cordicella che lo legava era intralciata stranamente, le disse:

— Disfammi questi nodi.

L'Amrei ci si provò, ma era un affar serio

— Aspetta, prenderò le forbici, e si taglierà.

— No — disse l'Amrei.

— Non mi piace tagliare i nodi, abbiate soltanto un pochino di pazienza, suocera mia, e vedrete che ci riuscirò.

La mamma sorrise, e l'Amrei con molta fatica, ma con mano espertissima ne venne a capo, e la mamma disse quindi:

— Ma brava! Ora guarda dentro che ci è.

L'Amrei vi vide monete d'oro e di argento, e la mamma riprese:

— Vedi, bambina, tu hai fatto a mio marito un incantesimo, che non mi so ancora spiegare, com'egli abbia ceduto, a quella maniera che ha fatto, ma non l'hai ancora convertito interamente. Mio marito va tuttavia borbottando che gli è duro assai, che tu non abbi proprio nulla; questa egli non la può trangugiare, e gli par sempre impossibile che tu non debba avere riposto in qualche luogo una bella somma di denaro, e che ti sii finta povera soltanto per metterci a prova se ti avremmo accettata senza quattrini. Egli si è fitto questo in capo, nè ci è mezzo di disingannarlo, onde mi è venuta un'idea. In trentasei anni dacchè sono maritata, ho potuto fare questi risparmii, senza sotterfugi, sai, e poi una parte è eredità di mia madre buon'anima. Il mio vecchio sarà contentone, massime perchè potrà dire d'averlo indovinato. O che ci guardi tanto meravigliata? Credilo a me, se ti dico una cosa, la puoi fare, chè non è certo niente di male. Ci ho riflettuto per bene, sai; ed ora nascondi questo e non mi trovare ostacoli, non accade che tu mi ringrazi di nulla, chè gli è tutt'uno che i miei figli l'abbiano più tardi o adesso, che di più farà ancora un gran piacere al mio vecchio. Dunque siamo intesi, e richiudilo.

Il mattino seguente per tempo, l'Amrei raccontò a Giovanni ogni cosa che gli avevano detto e dato ambedue i genitori.

Giovanni pieno di giubilo esclamò:

— Oh! mio Dio! perdonami! Da mia madre me lo avrei potuto aspettare, ma dal babbo non me lo sarei neanco sognato. Sei proprio una fattucchiera, e vedi, siamo intesi che non se ne dirà verbo a nessuno dei due; il più bello si è ancora che l'uno vuole ingannare l'altro, e sono ingannati ambedue perchè ciascuno deve pensare che tu ti sii serbato per te il denaro che ti diede lui. Evviva! Che bellezza!

Ma in mezzo a tutta questa gioia in casa, ri nascevano molte preoccupazioni.

(*Continua*)

ai voti viene respinta, ed è approvato il progetto come fu letto.

5. — *Istituto di anatomia patologica.*

1° Anatomia patologica generale e speciale;

2° Istoria naturale anatomica, preparazioni, musei.

La minuta specificazione degl'Istituti, come dalla Commissione venne formulata, fu ad ogni rispettiva parte accolta dal Congresso con un voto di accettazione.

(*Continua*)

NOTIZIE VARIE

Lunedì scorso giungeva a Roma S. M. la regina dei Paesi Bassi prendendo alloggio all'Albergo di Roma.

La mattina successiva l'augusta viaggiatrice percorse taluni quartieri della città.

Ieri poi alle 2 pomeridiane S. M., accompagnata dal suo maggiordomo, da due sue dame e da lord Stanley, visitava gli scavi del Foro Romano e del Palatino.

La illustre comitiva era accompagnata dal sopraintendente delle antichità e monumenti.

— Nei fogli di Firenze troviamo l'annunzio che segue:

Il Comitato promotore della celebrazione del quarto centenario di Niccolò Machiavelli, rammenta a chi può avervi interesse che col 31 dicembre del corrente anno scade il termine del concorso al premio di lire cinquemila, stabilito per quella storia del Machiavelli che risponderà alle condizioni poste dal programma pubblicato il 29 aprile 1869.

In conseguenza occorre che, entro il termine indicato, i manoscritti dei concorrenti al premio siano rimessi al sottoscritto o al sindaco di questa città, e contengano una epigrafe da riportarsi sopra una busta suggellata, con entro il nome dell'autore.

Per il Comitato: Terenzio Mamiani.

— Già abbiamo annunziato la scoperta, che i signori Payer e Weyprecht fecero nello scorso mese di dicembre, di un mar polare aperto. Ecco, sulle recentissime spedizioni, che si eseguiscono o si preparano per quei remotissimi paraggi, una comunicazione fatta in questi giorni a vari giornali tedeschi dal celebre dottore Augusto Petermann. (V. *Allgemeine Zeitung* d'Augusta, del 16 ottobre 1871):

« Le attuali esplorazioni dei mari polari ebbero per punto di partenza la proposta fatta, or sono sette anni, dal capitano Osborne, di avanzarsi verso il polo boreale, varcando la regione centrale artica. Il piano dell'ufficiale inglese, consistente nel risalire il mare di Baffin e nello attraversare lo stretto di Smith, fu approvato e raccomandato così caldamente dagli uomini competenti, che i più supponevano che il governo della Gran Bretagna avrebbe organizzata e fatta partire una spedizione scientifica. Ma, alloraquando ebbi trasmesso alle autorità il progetto che io aveva formato, quello di dare alla spedizione per punto di riunione il mare del Nord dell'Europa, tra la Groenlandia orientale e Norvaja Semla, il piano del signor Osborne fu respinto dopo una lunga discussione, e il mio avviso fu approvato.

« Mentre che l'Inghilterra discuteva le proposte del signor Osborne, il capitano Koldewey, con sussidio di private sottoscrizioni fatte in Germania, preparava ed eseguiva due spedizioni scientifiche verso il polo. Inoltre, i signori Dorst e Bessel da un lato; il conte Zeil e il signor von Heuglin dall'altro, si dedicavano ad esplorazioni nella direzione indicata da me, e ottenevano risultamenti migliori.

« Il capitano Koldewey ha quindi aderito alle idee del signor Osborne; ma vi è dubbio ch'egli possa raccogliere i fondi necessari per eseguire, sui piani respinti dagli stessi Inglesi, una spedizione che richiede due battelli a vapore equipaggiati e vettovagliati per tre anni. Uno dei suoi antichi compagni, il luogotenente Payer, avendo certe sue idee diverse da quelle del capitano Koldewey, partì fin dal mese di giugno scorso, accompagnato dal luogotenente di marina Weyprecht, per esplorare il mare da me indicato; e, a bordo soltanto di un piccolo naviglio a vele, noleggiato in Norvegia, arrivò a una latitudine settentrionale, cui nessuno dei suoi predecessori era ancora arrivato, cioè alla latitudine di 79 gradi.

« Il telegramma, che annunzia il ritorno dei signori Payer e Weyprecht a Tromsoe, è di questo tenore: « Settembre, esplorato mare aperto da 42 gradi a 60 gradi di longitudine Greenwich, oltre a 78 gradi latitudine Nord. Grande latitudine, 79 lat. N. su 43° long. O. Qui ottimo lo stato dei ghiacci verso Nord. Comunicazione probabile con Polynia verso Levante. Questa è probabilmente la migliore strada verso il polo. » L'ultima parte di questo telegramma è incomprensibile; ma credo di poterla spiegare dicendo che la terra del Re Carlo, scoperta nell'anno scorso dal conte Zeil e dal signor Teodoro von Heuglin, si estenda fino a 177° 12' di latitudine boreale.

« In una parola, vi è luogo di supporre che Payer e Weyprecht, prima di entrare in questo mar polare aperto, di 18 gradi di larghezza, attraversarono un recinto di ghiacci galleggianti, e ch'essi, non altrimenti da quanto fecero Ross e Weddell al polo antartico, ruppero teoricamente il recinto di ghiacci del polo artico. »

— La divisione geografica e politica dell'Unione americana si compone di sei gruppi distinti conosciuti col nome di Nuova Inghilterra, Stati del Centro, Stati dell'Ovest, Stati del Sud, Stati del Pacifico e territori.

Gli Stati della Nuova Inghilterra sono al numero di sei, cioè: il Maine, il New-Hampshire, il Vermont, il Massaciusset, il Rhode-Island e il Connecticut.

La popolazione di questi sei Stati ascende a 3,487,924 abitanti.

Sei Stati sono nel Centro, cioè: Nuova Jork, Nuova Jersey, la Pensilvania, il Delaware, il Maryland, la Virginia occidentale, ai quali Stati bisogna aggiungere il distretto di Colombia, nel quale risiede la capitale, Washington. La popolazione di questi sei Stati ascende a 10,248,628 abitanti

All'Ovest, l'Unione contiene undici Stati: l'Ohio, l'Indiana, l'Illinese, il Michigan, il Wisconsin, il Minnesota, io Jowa, il Kansas, il Nebraska, il Missouri e il Kentuchy. La cifra degli abitanti di questi undici Stati ascende a 14,285,425.

Il Sud è parimente diviso in undici Stati: la Virginia, la Carolina del Nord, la Carolina del Sud, la Georgia, la Florida, l'Alabama, la Luisiana, il Texas, il Missisipì, l'Arkansas e il Tennessee. Questi Stati hanno una popolazione di 9,490,105 abitanti, compresivi i Negri.

Tre Stati posti sul littorale del Pacifico di cui essi prendono nome, formano il confine occidentale dell'Unione. Essi sono la California, la Nevada e l'Oregon. Essi hanno una popolazione di 693,737 abitanti.

I territori sono al numero di nove, cioè; Washington, Montana, Nuovo Messico, Dakota, Idaho, Ariogona, Wyoming e Utah. La popolazione dei territorii ascende a 311,030 abitanti.

Riepilogo.

			Popolazione
Nuova Inghilterra . .	6	Stati	3,487,924
Stati del Centro . . .	7	—	10,248,628
Stati dell'Ovest. . . .	11	—	14,285,425
Stati del Sud	11	—	9,490,105
Stati del Pacifico . .	3	—	693,737
Territori	9	—	311,030
38 Stati e 9 territori contenenti			[illegible]

In prima fila, secondo l'ordine di popolazione, noi troviamo lo Stato di Nuova York che contiene 4,357,647 abitanti. Appresso viene la Pensilvania con una popolazione di 3,505,262 anime. È dunque al Centro che la popolazione è più estesa. Di poi nell'Ovest vengono lo Stato dell'Ohio con 3,665,002 abitanti, e l'Illinese con 2,538,400 anime.

Al principio, gli Stati della Nuova Inghilterra e del Centro si componevano di emigrati inglesi con una leggiera aggiunta di sangue olandese. Dopo loro una gran quantità d'irlandesi e tedeschi venne ad aggiungersi a queste correnti di modo da modificarle considerevolmente. Così nello Stato di Nuova York su una popolazione di 4,357,657 anime, si contano 1,130,017 stranieri, cioè un po' meno del terzo. In Pensilvania, la proporzione, quantunque più piccola, è tuttavia considerevolissima. 541,000 stranieri su d'una cifra di circa 3,000,000 d'abitanti. Ma soprattutto nel gruppo occidentale questa proporzione è più notevole. L'Ovest, su d'una popolazione maggiore di 12,000,000, racchiude 2 milioni e mezzo di stranieri, principalmente tedeschi, ai quali bisogna aggiungere più di 2 milioni per i fanciulli nati in America, che la statistica conta come americani.

Una delle singolarità di questa statistica è la disparità fra la superficie di certi Stati e la loro popolazione. Per esempio, un solo Stato, quello di Nuova York, racchiude una popolazione superiore quasi d'un milione a quella della Nuova Inghilterra che conta sei Stati, più di 3,000,000 che il Texas, la di cui estensione è almeno il triplo della sua.

Nei sei gruppi che formano l'insieme dell'Unione, la preponderanza numerica appartiene al gruppo occidentale che contiene una popolazione di 14,000,000 d'anime, mentre che il gruppo del Centro che immediatamente viene dopo, non ha che 10,000,000, cifra rotonda. Così la bilancia del potere, come si dice negli Stati Uniti, appartiene al gruppo occidentale, secondo questo principio della democrazia americana il quale vuole che le maggioranze numeriche prevalgano alla pluralità dei voti sulle minoranze, quali esse sieno, del resto, la superiorità della fortuna, dell'intelligenza e del sapere di queste ultime.

Il gruppo meridionale ha presso a poco 10 milioni d'abitanti; ma bisogna osservare che su questi 10,000,000 d'abitanti, quattro appartengono alla razza nera.

È dunque nell'Ovest e al centro che attualmente appartiene la preponderanza politica e l'amministrazione del paese.

In quanto agli Stati del Pacifico, il di cui impianto non rimonta al di là dei venti anni, hanno, in virtù delle numerose miniere d'oro e d'argento che essi possedono, e della loro posizione eccezionale sul più grande oceano del mondo, posizione che li mette in diretta comunicazione con la China, e con l'Australia, un avvenire dei più brillanti. A ciò viene ad aggiungersi il commercio con tutta la costa dell'America centrale e meridionale, commercio che va crescendo di giorno in giorno. Noi non menzioneremo qui che per memoria Alaska o America russa, nuovamente acquistata dagli Stati Uniti, questo territorio non essendo stato sufficientemente esplorato perchè noi ne possiamo parlare con cognizione di causa.

La maggior parte dei territori inclusi nella nostra lista non hanno ancora che una piccola popolazione; ma parecchi tra di essi sono ricchi in miniere d'oro e d'argento.

DIARIO

Al Reichstag tedesco venne da parecchi deputati presentata la proposta di un articolo addizionale alla Costituzione dell'impero germanico; in virtù del quale articolo si prescriverebbe che ogni Stato della Confederazione deve essere retto da una Costituzione rappresentativa, con un'Assemblea nazionale.

Il deputato Schultze-Delitz, con altri suoi colleghi, mosse nel Reichstag la seguente interpellanza al cancelliere imperiale: 1° quali risultamenti siansi ottenuti dalla distribuzione dei quattro milioni di talleri messi in virtù di legge a disposizione degli Stati federali a favore degli ufficiali e soldati della riserva e della landwehr, gravemente danneggiati dall'aver dovuto accorrere sotto le armi? 2° Si è osservato nella distribuzione dei sussidi un procedimento uniforme? 3° Si è forse palesata qualche necessità di nuovi soccorsi? 4° Data questa necessità, ha il governo l'intenzione di proporre nuovi sussidi sui fondi dell'impero?

Il disegno di legge sulla fondazione del tesoro imperiale di guerra fu inviato dal Reichstag alla Commissione finanziaria. Nel corso della discussione, il ministro delle finanze Camphausen segnalò il concetto eminentemente pacifico del tesoro di guerra. Parlò caldamente in favore di questa fondazione il ministro bavarese delle finanze, signor Pretzschner, sostenendo che questa non è punto in contrasto coll'indipendenza dell'amministrazione militare della Baviera.

La legge relativa al rimborso del debito 5 per cento dell'anno 1870 fu approvata alla seconda lettura. Il ministro Delbrück rese conto dell'impiego dell'indennità di guerra; disse che il governo francese ha finora pagato effettivamente un miliardo e mezzo. Finalmente la Camera approvò pure alla seconda lettura la legge relativa al controllo pel bilancio dell'anno 1871. Queste risoluzioni furono prese dal Reichstag nella tornata del 23 ottobre.

Fu nella seduta del 23 che il Consiglio federale tedesco ha approvato la Convenzione colla Francia.

Rimpetto alla crisi monetaria attuale, hanno qualche importanza le cifre seguenti: il governo germanico ha ricevuto da Parigi direttamente 109 milioni in oro, da Londra (dove furono rimesse tratte per 322 milioni e 350,000 lire) gli furono pagati in oro quasi 500 milioni. Onde la Germania ha ora in mano più di 600 milioni in oro, che prossimamente saranno resi alla circolazione colla nuova moneta, il cui tipo è ora sottoposto all'esame del Reichstag.

Il *Journal Officiel* del 23 corrente pubblica la nota che segue:

« Scrittori che non rispettano nè la verità, nè la convenienze, nè la situazione del paese hanno adottato un sistema di calunnie contro il governo della repubblica e lo perseguitano con ostinata perseveranza. Non si peritano di scagliare le più odiose imputazioni. Così uno di loro ha preteso in questi ultimi giorni che il presidente della repubblica ed i suoi ministri si facevano pagare i rispettivi onorari in oro per ricavare in questo modo un profitto da questa maniera di pagamento.

« Non crediamo avere bisogno di asserire che queste sono voci indegnamente false. Il trattamento del presidente della repubblica non è cosa ignota; esso è stato fissato con la legge del bilancio a 600 mila franchi. Il signor Thiers non ha percepito più di quanto gli viene assegnato dalla legge, ed ognuno può controllare all'amministrazione del tesoro ch'egli ha ricevuto gli onorari suoi molto tempo dopo che erano scaduti e sempre in biglietti di Banca.

« Noi del resto non accenniamo a queste diffamazioni che non meritano alcuna risposta se non per segnalare all'attenzione del pubblico onesto questo sistema di denigramento seguito coll'insieme di una cospirazione, e per dichiarare a questi autori, che, all'occorrenza, il governo non si lascerà distogliere dal suo dovere per il timore di apparire vendicatore d'ingiurie personali.

« Gli uomini che hanno precipitato la Francia in un abisso di sventure, che se avessero un po' di dignità dovrebbero tacere, e che se avessero un po' di patriottismo dovrebbero essere contenti che si riparasse alle loro colpe, avranno bel calunniare; essi non riusciranno ad ingannare il paese e non gli faranno dimenticare essere all'Impero che la Francia deve la sua dolorosa situazione. Del resto il governo non è punto disarmato; ed essi possono essere certi che i loro mezzi saranno a tempo contenuti e repressi.

« La menzogna può certamente molto; ma non perverrà giammai a far dimenticare alla Francia gli anni 1870-71 ed a far confondere quelli che sono causa delle sue sventure, con quelli che sono occupati a ripararle. »

I giudizi dei vari fogli parigini su questa nota sono quanto mai differenti. Così, mentre il *Journal des Débats* se ne congratula come di un atto di energia del governo, la *Patrie* scrive di non poter vedere senza profonda tristezza che il governo scenda a polemiche così futili e vi perda un tempo prezioso dando così importanza a cose che nell'animo della gente onesta non ne hanno alcuna.

Lo stesso *Journal Officiel* annunzia che nel periodo di cinque giorni dal 16 al 21 corrente il Consiglio di guerra ha pronunziato 80 sentenze.

Nello stesso periodo furono emanate 526 ordinanze di non farsi luogo a procedere, per modo che gli imputati finora rimessi in libertà sommano a 9444.

Un decreto del presidente della Repubblica in data del 22 ottobre incarica il ministro degli affari esteri, signor de Rémusat, dell'*interim* del ministero dell'interno durante l'assenza del titolare del medesimo, signor Casimiro Périer.

Il presidente degli Stati Uniti, generale Grant, e lord Lisgar hanno ultimamente inaugurato l'apertura della strada ferrata dell'America del Nord al commercio europeo. Il presidente si è congratulato con tutti coloro che presero parte a un'opera che anzitutto animerà i due popoli, britannico e americano, di sentimenti fraterni. Lord Lisgar disse che quest'impresa formava un nuovo legame tra i due popoli, e che ogni amarezza, qualora fosse superstite, prontamente si dissiperà; soggiunse sperare che ogni antico rancore verrà seppellito sotto il trattato di Washington; trattato che onora parimenti l'amministrazione del presidente Grant e quella del signor Gladstone.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 25.

Una lettera da Nancy annunzia che i Prussiani invasero e occuparono per quattro ore la casa del sindaco.

Si assicura che Rémusat reclamò a Berlino.

Sopra 87 presidenti dei Consigli generali, calcolasi a circa 15 il numero dei radicali.

È smentito che Thiers vada a Compiègne. Egli non lascierà Versailles.

Madrid, 24.

Il Congresso continua la discussione sulla Internazionale.

Candau insiste che l'Internazionale è fuori della Costituzione.

New-York, 24.

La legge degli Stati Uniti contro la poligamia fu messa in vigore nell'Utah. Furono fatti molti arresti.

Londra, 24.

Un documento comunicato ai giornali dichiara che non esistette mai un'allenza politica fra i membri Lordi e Comuni e i rappresentanti delle classi operaie. È vero che alcuni membri del Parlamento interrogati da Russel Grott promisero di prendere in considerazione le domande degli operai, ma le trattative furono rotte e non riprese.

Darmstadt, 25 (mattina).

Iersera un incendio nel teatro che fu quasi distrutto.

L'incendio prese stanotte maggiori dimensioni.

L'arsenale è in pericolo.

Parigi, 25.

Le Courrier diplomatique pubblica una comunicazione di un ex-diplomatico che racconta come lord John Russel propose nel 1864 alla Francia un'alleanza per soccorrere la Danimarca.

Rouher comunicò la proposta all'imperatore che, dopo tre giorni di riflessione, l'accettò: ma quando l'accettazione fu comunicata all'Inghilterra, Russell rispose che era troppo tardi. I ministri della regina avevano deciso il giorno innanzi di non interessarsi più della questione.

Vienna, 25.

Un giornale austriaco annunzia che benchè non sia ancora conosciuta la decisione formale dell'imperatore, la politica di transazione coi Czechi sembra abbandonata.

Il rescritto alla Dieta boema, redatto da Beust e Andrassy, fu dichiarato inaccettabile dal ministro Hohenwart e dai capi Czechi.

Il giornale lascia intravedere la prossima dimissione del gabinetto Hohenwart.

Berlino, 25.

Il Reichstag approvò la convenzione colla Francia in prima e seconda lettura.

Bismarck dichiarò che il consolidamento della Francia sarà facilitato dallo sgombero del resto del territorio occupato, mediante garanzie sufficienti. Circa i cambiamenti territoriali, la Francia reclamò alcuni comuni sulla frontiera del Lussemburgo e un grande stabilimento industriale, lo che fu respinto.

Parigi, 25.

Corre voce alla Borsa che il *deficit* del bilancio italiano di quest'anno verrà equilibrato con un'emissione di obbligazioni ipotecarie sui beni ecclesiastici rimasti disponibili.

Iersera al Consiglio generale in Corsica la seduta fu burrascosa.

Il principe Napoleone non vi assisteva.

I partigiani del principe protestano dicendo che le elezioni non sono libere a causa della presenza della squadra e delle truppe.

Furono in minoranza di 14 voti. Tentarono appellarsi al pubblico che non rispose all'appello.

Parecchi lasciarono la sala senza deliberazioni.

Ancora nessuna notizia circa la convalidazione dell'elezione del principe, nè circa la sua partenza per l'Italia.

Oggi Thiers ricevette dalla popolazione di Parigi un'accoglienza simpatica, uscendo dall'Accademia francese.

È completamente falsa la notizia del *Globe* che in seguito alla dichiarazione di Napoleone pubblicata dal *Times* i generali domandarono ai colonnelli note sullo spirito dell'esercito e sulle simpatie per Aumale, Chambord, o Napoleone; e che le risposte furono in favore di Napoleone.

È falso che la flotta sia ritornata dalla Corsica nel golfo di Joccan.

Circa l'affare di Tunisi la Francia ottenne piena soddisfazione.

La vertenza è terminata.

Madrid, 25.

Il *Tempo* annunzia che il Consiglio dei ministri decise di proporre al Congresso un'imposta del 18 per cento sul debito estero ed interno.

Borsa di Berlino — 25 ottobre.

	24	25
Austriache	217 1/4	217 3/4
Lombarde	108 1/4	108 7/8
Mobiliare	163 1/2	164 1/2
Rendita italiana	58 7/8	58 3/4
Tabacchi	89 1/2	89 1/2

Borsa di Londra — 25 ottobre.

	24	25
Consolidato inglese	93 —	93 —
Rendita italiana	59 7/8	60 1/4
Lombarde.	— —	— —
Turco	46 3/8	46 3/4
Spagnuolo	33 7/8	34 1/8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 25 ottobre.

	24	25
Mobiliare	292 —	293 70
Lombarde.	193 20	194 20
Austriache	387 —	387 —
Banca Nazionale	771 —	771 —
Napoleoni d'oro.	9 41	9 41
Cambio su Londra	118 10	118 —
Rendita austriaca	67 70	67 65

Borsa di Parigi — 25 ottobre.

	24	25
Rendita francese 3 0/0	57 35	57 65
Rendita italiana 5 0/0	62 65	62 85
Ferrovie Lombardo-Venete	428 —	436 —
Obbligazioni Lombardo-Venete . .	243 —	244 —
Ferrovie romane	105 —	103 —
Obbligazioni romane	168 —	169 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	174 50	174 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali . .	188 —	187 75
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	2 7/8	2 5/8
Credito mobiliare francese. . . .	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi . .	477 50	478 75
Azioni id. id. . .	715 —	717 —
Aggio oro per mille	25 97	25 95
Londra, a vista.	19 —	19 1/2
Prestito	93 70	94 12

Chiusura della Borsa di Firenze — 26 ottobre

	25	26
Rendita 5 0/0	64 48 1/4	64 51 1/4
Napoleoni d'oro	21 12	21 14
Londra 3 mesi	26 55 *	26 56
Marsiglia, a vista	103 05	103 15
Prestito Nazionale	83 80	83 60
Azioni Tabacchi	733 —	732 50
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale . . .	2930 —	2955 —
Ferrovie Meridionali	423 25	423 50
Obbligazioni id.	192 —	192 25
Buoni Meridionali	499 50	501 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 —	— —
Banca Toscana	1588 —	1597 50

Borsa buona.

* Lunga, 26 50 1/2 breve.

Fea Enrico, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta, via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 26 ottobre 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova....	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	64 35
Napoli....	30	—	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	64 10
Livorno....	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	84 25
Firenze....	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	84 50
Venezia...	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano....	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	499 —
Ancona....	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	67 75
Bologna...	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	65 25
Parigi....	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	64 50
Marsiglia .	90	102 —	101 50	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	66 —
Lione....	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	— —
Londra....	90	26 56	26 46	Banca Romana	»	1000 —	1135 —
Augusta...	90	—	— —	Banca Generale		— —	568 —
Vienna....	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Trieste....	90			Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	108 —
		Marenghi d'oro da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	174 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	682 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	487 —
				Pio Ostiense	»	430 —	70 —

OSSERVAZIONI

Visto: *Il Deputato di Borsa*
Giuseppe Ricacci.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 25 ottobre 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	754 5	755 1	755 1	758 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	10 0	15 8	15 0	9 8	Termometro
Umidità....	64 | 6 70	33 | 4 47	32 | 4 03	40 | 3 66	Massimo = 15 8 C. = 12 6 R.
Anemoscopio..	N. 19	N. 16	N. 19	N. 21	Minimo = 9 8 C. = 7 8 R.
Stato del cielo........	9. qualche cirro	10. bello	9. chiaro. Orizzonte fosco	10. chiaro	

N° 208.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE MARITTIME E TERRESTRI

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto, tenutosi il 21 ottobre corrente, essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di sabato 18 novembre prossimo venturo, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Roma, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche marittime e terrestri, o di chi per esso, e presso la Regia prefettura di Padova, avanti il prefetto, simultaneamente ad una second'asta col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione e successiva novennale manutenzione del Canal di Valle e dei Mandracchi e Bacini di sostegno di Cavanella di Adige e di Brondolo, nel tronco V della sezione III del circondario idraulico di Este, in comune e distretto di Chioggia, per le seguenti presunte somme soggette a ribasso d'asta, *cioè:*

pel 1° anno { per lavori di sistemazione . . L. 56,363 27 / per manutenzione . . . . . » 12,783 86 } 69,147 13,

e per gli altri 8 anni successivi, per manutenzione, annue L. 17,058 48.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale, in data 30 giugno 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Padova.

I lavori di sistemazione e la manutenzione cominceranno a seguito della superiore approvazione del contratto e tosto dopo esteso il verbale di consegna; i primi dovranno essere ultimati entro mesi sei, e la seconda sarà continuativa fino al 31 dicembre 1880.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 7,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 1000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato, delle quali lire 330 di rendita saranno restituite all'appaltatore dopo il collaudo dei lavori di sistemazione.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'uffizio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Padova.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 23 ottobre 1871.

Per detto Ministero

4464 A. VERARDI, Caposezione.

PROVINCIA DI TREVISO — COMUNE DI VAZZOLLA

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il 31 ottobre corrente resta aperto il concorso ai posti di maestro in Vazzolla con l'annuo soldo di lire 700, in Visnà e Tezze con lire 600 per cadauno, con l'obbligo della istruzione festiva e serale.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze a questo protocollo municipale, munite del bollo a legge e corredate dei documenti prescritti dal regolamento scolastico.

L'eletto dovrà assumere le mansioni col giorno 15 novembre 1871.

La nomina è di spettanza del Consiglio comunale, vincolata all'approvazione scolastica provinciale.

Dall'ufficio municipale, Vazzolla, li 12 ottobre 1871.

4480 *Il Sindaco*: L. VASCELLARI.

TRASPORTI MARITTIMI A VAPORE PER L'AMERICA.

Nel giorno 11 novembre veniente partirà da Genova il vapore *POITOU*, della portata di 4,000 tonnellate, per Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres, toccando Marsiglia, Barcellona, Gibilterra e San Vincenzo.

Dirigersi in Roma, per informazioni ed altro, in via Santa Maria in Campo Marzo, n. 5, primo piano. 4485

COMMISSIONE DEGLI OSPEDALI DI ROMA

Avviso di vigesima.

Martedì 31 del corrente, alle ore 12 meridiane, nella segreteria generale della Commissione degli ospedali, posta in via di Ripetta, n. 102, avrà luogo l'esperimento d'asta col metodo dei partiti segreti per il miglioramento, non inferiore al ventesimo, dell'offerta di L. 64,332, prezzo di provvisoria aggiudicazione dei beni situati nei territori di Baschi e Montecchio, spettanti al manicomio di Roma, e posti in vendita con avviso pubblicato li 16 settembre p. p.

Gli atti d'asta saranno presieduti da due deputati della Commissione e dal segretario generale. Gli oblatori potranno essere presenti all'apertura delle schede.

Le offerte dovranno essere in carta bollata da una lira, sottoscritte e suggellate; e dovranno presentarsi al detto officio non più tardi del giorno e dell'ora suindicata.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare, a titolo di cauzione, la somma di lire 10,000. Questo deposito sarà ricevuto dai deputati che presiederanno all'asta, e potrà farsi in moneta metallica o in biglietti di banca accettati dalle Casse dello Stato come danaro, o in rendita del Debito Pubblico al saggio di Borsa.

Nella segreteria della Commissione sarà ostensibile il capitolato, che dovrà accettarsi in tutto e per tutto dal deliberatario.

Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, si procederà immediatamente alla stipulazione dell'istrumento di vendita nella predetta segreteria.

Il prezzo dovrà essere sborsato all'atto della stipulazione, restando a carico del compratore le spese di asta, di stipulazione e di registro.

Roma, li 21 ottobre 1871.

4489 *Il Segretario Generale:* Avv. E. DE' CINQUE.

Città di Pinerolo

È vacante col 31 dicembre p. v. la piazza di maestro nell'Istituto Musicale e di capobanda della Guardia Nazionale, coll'annuo stipendio di L. 1400, oltre ai proventi eventuali del teatro, casino, ecc.

Possono concorrervi soltanto gli aspiranti che abbiano titoli per giustificare la qualità di professore di violino, e tra questi avranno la preferenza coloro che siano sufficientemente abili nel maneggio del pianoforte e nell'esercizio del canto.

È aperto un concorso per titoli e per esami. Quelli dovranno essere presentati alla segreteria municipale con tutto il venti novembre prossimo. Gli esami, consistenti nell'esecuzione di un concerto a violino con accompagnamento di pianoforte, e nella riduzione e direzione di un pezzo a banda ed orchestra, avranno luogo in Pinerolo nella prima settimana di dicembre prossimo, e saranno in un coi titoli giudicati da apposita Commissione.

Pinerolo, li 10 ottobre 1871.

Per la Giunta Municipale

4446 Per il Sindaco — *L'Assessore Anziano ff.:* GRIOTTI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana 38ª *dell'anno* 1871 4078

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	466	379	99,032 21	95,939 95
Depositi diversi	32	50	74,509 20	90,892 24
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	8,600 »	5,642 56
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	1,897 42	1,009 35
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	853 06
Somme			184,038 83	194,337 16

SVINCOLO DI RENDITA.
(3ª *pubblicazione*)

Per l'effetto di cui agli articoli 89 e 90 del regolamento annesso alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, sull'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, instante il signor causidico capo cav. Bartolomeo Gili, residente a Torino, quale curatore dei minori Valerio e Luigi Ferreri-Degubernatis, del fu conte Luigi, si fa noto a chi possa avervi interesse che il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto delli 29 settembre 1870 ha autorizzato detti minori ad addivenire alla alienazione della rendita di cui nei due certificati nominativamente intestati al fu loro genitore conte Luigi Ferreri-Degubernatis, portanti l'uno il n. 107543, l'altro il n. 118643, onde impiegarne il prezzo ricavando nel pagamento della dote e ragioni dotali della signora contessa Adele Della Chiesa Della Rocca vedova Ferreri-Degubernatis, madre dei detti minori, commettendo in pari tempo all'Amministrazione del Debito Pubblico di procedere allo svincolo ed al tramutamento di detta rendita al portatore. 4063

ESTRATTO
d'atto costitutivo di società in nome collettivo.

Il venti ottobre mille ottocento settantuno, con privata scrittura, registrata in Roma il giorno successivo, volume settimo, numero novemila trecento quarantatrè, col pagamento di lire ventisette, centesimi sessanta, tra Tommaso Cardetti residente in Roma, Giacinto Boetti residente in Torino, e Amilcare Benvenuti residente in Roma, si è costituita società in nome collettivo per l'esercizio di una trattoria in Roma (via della Mercede, numero ventuno) sotto la ragione sociale *Tommaso Cardetti e Compagnia.* — La firma e l'amministrazione spettano al Cardetti, e, in caso d'impedimento del medesimo per malattia, al Benvenuti; entrambi non potranno far atti eccedenti la semplice amministrazione nè firmare cambiali per la stessa amministrazione. Il capitale sociale è di lire diecimila cinquecento. La società incominciò il venti ottobre mille ottocento settantuno, tenuto conto delle spese precedentemente incontrate; sarà durativa per anni tre.

Roma, li 24 ottobre 1871.

CARDETTI TOMMASO.
BOETTI GIACINTO.
4470 AMILCARE BENVENUTI.

AVVISO DI VENDITA VOLONTARIA.

I proprietari dell'infrascritto fondo essendo venuti nella determinazione di alienarlo, invitano chiunque volesse accudire all'acquisto del medesimo a dare nell'officio notarile Monetti Cerasini, posto in via della Valle, n. 55, entro il termine di giorni dieci dalla data del presente avviso la sua offerta chiusa e sigillata in carta da bollo, contenente il nome, cognome e domicilio dell'offerente e la somma che offre per esser presa in considerazione. In detto officio si troveranno le notizie e schiarimenti opportuni relativi al fondo da vendersi.

Fondo urbano posto in Roma.

Utile dominio della porzione di casa posta in via della Scala, n. 16, 16A e 17, composto di locali terreni e del primo piano superiore. Confina la proprietà della venerabile arciconfraternita della SS. Trinità de' Pellegrini, signor Ranieri, al di sopra con Paolo Pozzi, e di dietro col giardino di detto Pozzi e la via pubblica, salvi, ecc.

Il descritto fondo è gravato di un canone annuo perpetuo di scudi 15 a favore dei RR. PP. Dottrinari di Santa Maria in Monticelli.

Roma, 24 ottobre 1871. 4468

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)
Inserzione a forma dell'art. 89 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Il R. tribunale civile di Ancona in camera di consiglio ha reso il seguente decreto:

Visto l'art. 2 della legge 11 agosto 1871, n. 5784, allegato D, e gli articoli 78, 79 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento delle tre cartelle nominative di consolidato pontificio descritte come segue:

1. Direzione Generale del Debito Pubblico. N. 30285 del certificato, n. 14792 del registro. Marchese Camillo Antici è creditore dello Stato di scudi cinquanta, in seguito dell'atto n. 11921 del 23 giugno 1851, in data Roma, 25 giugno 1851.

2. Direzione Generale del Debito Pubblico. N. 29317 del certificato, n. 14792 del registro. Il marchese Camillo Antici è riconosciuto creditore dello Stato di romani scudi trecento trentacinque, in seguito dell'atto n. 11369 del 7 agosto 1848, in data Roma, 8 agosto 1848.

3. Direzione Generale del Debito Pubblico. N. 34167 del certificato, n. 14792 del registro. Il marchese Camillo Antici è riconosciuto creditore dello Stato di romani scudi centosessantacinque, in seguito dell'atto n. 13476, 28 ottobre 1855, in data Roma, 27 ottobre 1855.

Si convertano in cartella una libera o al portatore; dichiara poi che l'eredità del marchese Camillo Antici, in base al di lui testamento 6 maggio p. p., negli atti del notaio Daretti è devoluta in sei parti uguali ai figli Antici Adelia, Elena in Bonci Fedele, Antici Teresa, Antici Edwige in Marchetti Vincenzo, Antici Artemisia in Filippini Pietro, domiciliate le prime due in Cupramontana, le seconde due in Ancona, e la terza in San Lorenzo in Campo, non che a Giulio Antici domiciliato in Recanati, per cui la quota di rendita è eguale per ciascuno dei suddetti eredi.

Così deliberato dai signori avvocati Angelo Mazzoleni, Ciriaco Riccardini e Pietro Gadroca, giudici.

Ancona, 26 settembre 1871.

A. MAZZOLENI.
4417 M. LAURENS.

GRANDI STABILIMENTI
CON FORZA MOTRICE IDRAULICA
da affittarsi nell'interno di Roma

Dirigersi da E. Antonini, via del Corso, 160, piano 1°. 4350

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LUCCA.

Avanti il notaio Carlo Simoncini di Viareggio, provincia di Lucca, avendo il signor Domenico Petroni del fu Giuseppe dichiarato di avere smarrito il certificato d'iscrizione n. 55702 riguardante il di lui assegno vitalizio di annue lire 465 96 quale militare pensionato, ed essendosi obbligato di rilevare immuni le finanze dello Stato da qualunque danno che potesse derivare alle medesime per tale smarrimento, ha fatto istanza per ottenere un nuovo certificato di inscrizione.

Il sottoscritto quindi rende consapevole chiunque possa avervi interesse che, in vista della dichiarazione surriferita, verrà rilasciato al predetto pensionato un duplicato del certificato in questione, sempre quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sarà stata fatta opposizione legale presso questo ufficio d'Intendenza, o presso il Ministero delle finanze.

Lucca, il 18 ottobre 1871.

4439 *L'Intendente:* G. MERCANTI.

Prefettura della Prov. di Principato Citeriore

Avviso di eseguito deliberamento.

Negl'incanti tenutisi il giorno sedici corrente per l'appalto del trasporto dei detenuti, corpi di reato e scorte della provincia, venne eseguito il provvisorio deliberamento a favore del signor Bernardo Grimaldi mediante il ribasso di centesimi cinquanta per ogni cento lire sul prezzo complessivo per i singoli trasporti.

Si avverte quindi il pubblico che il tempo utile per il ribasso non minore del ventesimo è stabilito fino al mezzodì di martedì giorno 31 del corrente mese di ottobre, con avvertenza che le offerte devono essere corredate dal deposito di lire mille od in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

Salerno, 17 ottobre 1871.

4502 *Il Segretario:* G. PORTALUPPI.

4395

STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI *della settimana dal* 17 *al* 23 *settembre* 1871.

Rete Adriatica e Tirrena — Chil. 1298.

Viaggiatori N. —	L. 163,711 90	
Trasporti a grande velocità	» 48,731 52	
Id. a piccola id.	» 136,957 76	
Introiti diversi	» 2,096 62	L. 351,497 78
Prodotto chilometrico		L. 270 80

Settimana corrispondente nel 1870

Rete Adriatica e Tirrena . . . (chil. 1298)	L. 311,021 69	
Prodotto chilometrico		L. 239 62
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 31 18

Introiti dal 1° gennaio 1871.

Rete Adriatica e Tirrena . . . (chil. 1298)	L. 10,741,083 66	
Prodotto chilometrico		L. 8,275 10

Introiti corrispondenti nel 1870

Rete Adriatica e Tirrena . . (chil. 1296 90)	L. 9,577,406 30	
Prodotto chilometrico		L. 7,334 85
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1871		L. 890 25

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sovra ricorso del cav. dottore in ambe leggi Don Pietro Guglielmazzi fu avvocato Luigi, nato e domiciliato a Pallanza, il tribunale civile di Torino ha emanato il seguente decreto:

Visto, il tribunale inteso il rapporto fatto in camera di consiglio dal giudice delegato;

Ritenuto che dai prodotti documenti e particolarmente dal testamento pubblico 1° maggio 1866, rogato Bastone, risulterebbe della qualità nel ricorrente cavaliere Don Pietro Guglielmazzi di erede universale testamentario dell'avvocato Carlo Guglielmazzi ex-presidente di tribunale civile in ritiro, avente, esclusivamente d'ogni altro, diritto alla proprietà e possesso dell'unito certificato di deposito n. 125, per la rendita di L. 1125,

Autorizza l'Amministrazione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare la tralazione in capo al ricorrente cavaliere dottore in leggi Don Pietro Guglielmazzi del fu avvocato Luigi, domiciliato a Pallanza, del certificato di deposito n. 125 inscritto a favore di Guglielmazzi avvocato Carlo fu avvocato Luigi, domiciliato in Torino, per la rendita di L. 1125, rappresentata dai titoli al portatore nello stesso certificato descritti e portante la data di Torino 18 agosto 1862.

Torino, 20 settembre 1871.

Firmato: Scarrone.

E sottoscritto: Pianzola vicecancelliere.

Si richiede la pubblicazione di quanto sovra a termini e per gli effetti delle vigenti leggi sul Debito Pubblico.

Torino, 24 settembre 1871.

4064 RUMIANO sost. RUMIANO.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti che di legge si deduce a pubblica notizia qualmente il tribunale civile e correzionale di Genova con sentenza ventinove settembre 1871 ha dichiarata ad ogni effetto che di diritto l'assenza da questi Stati di Luigi Denegri fu Giovanni di Sampierdarena.

Genova, 12 ottobre 1871.

4346 C. MORRO, causid.

4130 DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

In conformità dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia dell'8 ottobre 1870, si pubblica che il tribunale civile di Bologna ha emanato il seguente decreto:

« Previa in quanto occorra la dichiarazione che i signori Filippo e dottor Gio. Battista Baravelli, domiciliati in Bologna, sono eredi del loro fratello fu dottor Carlo Baravelli, e hanno preso il possesso della sua eredità;

« Autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad operare la traslazione e tramutamento in due cartelle al portatore di lire 125 ciascuna e così per ugual parte a ciascuno dei due come sopra eredi, la cartella di lire 250, cinque per cento, inscritta a favore di Baravelli notaro Carlo fu Giuseppe, domiciliato in Bologna, li ventuno marzo 1863, numero 67307, registro di posizione numero 16979 ».

Bologna, li 12 settembre 1871.

Il giudice anziano ff. di presidente

A. CATANI.

A. BORROMEI, vicecancelliere.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Nella successione *ab intestato* della signora Eleonora Formosa di Pietro, moglie del signor Ettore Oberty di Luigi, il tribunale civile e correzionale di Napoli in data 20 settembre 1871 ha ordinato che la Direzione della Cassa dei depositi e prestiti in Firenze rilasci libera e senza vincolo o condizione alcuna ai signori Pietro Formosa fu Carlo e Luisa Moscati fu Michele, ed Ettore Oberty di Luigi, ed ai signori Carlo e Michele Formosa di esso Pietro la somma contenuta nel deposito in detta Cassa esistente al numero di polizza mille novecento ventisette, della data 8 luglio 1870, ridotta in tre cartelle al portatore, della complessiva rendita di lire settecento cinquanta e di un residuo di lire sei e centesimi trenta, una coi frutti scaduti sul deposito medesimo.

Firenze, 10 ottobre 1871.

4314 AVV. LUIGI QUARTO, esibitore.

N. 707, Reg. 15.
DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)
Omissis

Visto il disposto degli articoli 102 e 103 del regolamento sulla Cassa dei prestiti e depositi 8 ottobre,

Dichiara

Autorizzarsi come si autorizza la Cassa dei prestiti e depositi presso la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico a restituire e rilasciare, alla ricorrente Carolina Sironi, dei viventi Luigi ed Amalia Crippa, domiciliata in Niguarda, mandamento nono di Milano, nella sua qualità di erede testamentaria del defunto di lei marito Rossi Giovanni, dei furono Ferdinando e Rosa Maria Rognoni, già domiciliato nello stesso comune di Niguarda, le tre cartelle al portatore, consolidato cinque per cento, sotto i numeri 15751, 678423 e 1228893, pel complessivo capitale nominale di lire 600, depositate dal nominato Rossi Giovanni a cauzione dell'appalto per la riscossione dei dazi consumo governativi nel detto comune di Niguarda durante il biennio 1869 e 1870 nella Cassa dei prestiti e depositi presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Milano, come dalla polizza rilasciata al nome dello stesso nel 10 novembre 1861, sotto il n. 8451.

Milano, li 20 luglio 1871.

LONGONI presidente.

4093 LURASCHI cancelliere.

CITAZIONE.

Ad istanza dei signori Giuseppe e Salvatore fratelli Quirici, macellai, domiciliati elettivamente via Benedetta, n. 22,

Io sottoscritto usciere ho citato il signor Carlo Galli, d'incognito domicilio, residenza e dimora, a norma dell'articolo 141 Codice di procedura civile, a comparire avanti il signor pretore del 4° mandamento di Roma nell'udienza del dì ventidue novembre entrante mese, alle ore 10 antimeridiane, per essere condannato a pagare a favore degli istanti la somma di lire duecento ottantatrè e centesimi 77, loro dovuta per generi di carne vendutagli, ed alle spese, ecc.

Roma, li 24 ottobre 1871.

L'usciere addetto alla Regia pretura del 4° mandamento

4476 ANT° TIRLETTI.

AVVISO. 4490

Luigi Giannini rende pubblicamente noto che i negozi in via San Romualdo, n. 242, ed in via del Buffalo n. 136, sono di comune spettanza sua e del signor Geraldo Macioti, e che però è di niun valore l'arbitraria diffidazione ai debitori dei negozi suddetti pubblicata nel n. 292 della *Gazzetta Ufficiale*, non che nel n. 392 del giornale *La Capitale*, a nome del medesimo signor Macioti; contro cui si protesta di tutti i danni ed interessi, e intende riservato qualunque divieto e ragione gli possa competere.

Roma, 26 ottobre 1871.

LUIGI GIANNINI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del venti settembre 1871 ha ordinato che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in cartelle al portatore di egual valore a pro dei signori Francesco, Salvatore, Gaetano, Domenico, Petrilla, Natalizia e Giovanna Alfano quali eredi di Maria Antonia Esposito allieva del fu Gennaro de Curtis, l'annua rendita di lire centoquarantacinque iscritta nel certificato al numero tremila duecento trentasei, e di posizione mille settecentoventi, a favore di Esposito Maria Antonia allieva del fu Gennaro de Curtis, le quali cartelle al portatore saranno rilasciate all'avvocato signor Enrico Mambrini all'uopo autorizzato.

Firenze, 10 ottobre 1871.

4315 AVV. LUIGI QUARTO, esibitore.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile di Chiavari con sentenza 26 settembre p. p. dichiarò l'assenza di Nicolò Sbarbaro di Gio. Battista, d'Accero, Borzonasca, sull'instanza di esso Gio. Battista padre.

Chiavari, li 9 ottobre 1871.

4281 GARIBALDI ANT., dott. caus.

DIFFIDA.

Il D. Giovanni Poltri del fu Giovanni Battista, in Bibbiena Casentino, a remuovere qualsiasi inconveniente, e per ogni migliore effetto di ragione, diffida chiunque, e dichiara che i debiti o altri impegni che venissero contratti dal proprio figlio di nome Gio. Battista Poltri non saranno riconosciuti da lui medesimo sottoscritto.

4456 D. GIOV. POLTRI.

NOTIFICANZA. 4333
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 20 settembre 1871 dichiarò il certificato di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per 100, col numero d'ordine 128620, creazione 10 e 28 luglio 1861, dell'annua rendita di L. 70, intestato nominativamente alla defunta Maddalena Mussio nubile fu Gaspare, spettare ai di lei eredi testamentari Giuseppe, Luigi ed Angelo fratelli di Giovanni Pia per parti uguali, ed autorizzò l'Amministrazione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il relativo tramutamento in un solo certificato di rendita al portatore per essere alienato ed impiegato il ricavo negli usi indicati allo stesso tribunale.

Torino, 10 ottobre 1871.

DEVALLE GIOVANNI, notaio.

4337 DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione 1ª feriale, adunato in camera di consiglio nelle persone dei signori cav. Carlo Longoni presidente, dottor Cesare Malacrida giudice, dottor Enrico Piloni aggiunto giudice:

Udita la relazione del giudice delegato colla lettura del sovrasteso ricorso, degli unitivi documenti e delle conclusioni del Ministero Pubblico che si adottano;

Veduti gli articoli 2 della legge 11 agosto 1870, allegato D, 102 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5928,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico, amministratrice della Cassa dei depositi e prestiti, a rilasciare ai signori Bartolomeo Mamoli del fu Giovanni e Teresa Nicali del fu Raimondo vedova Mamoli, amendue domiciliati in Milano, via Chiossetto, n. 16, il deposito portato dalla polizza n. 805, in data di Milano 18 giugno 1864, n. 842 di posizione, intestato a Mamoli Bartolomeo, Francesco e Raimondo fu Giovanni di Paullo, mandamento di Lodi, allora minori rappresentati dal curatore Bignami dottor Achille, e cioè a rilasciare ai detti Bartolomeo Mamoli e Teresa Nicali le lire quaranta (L. 40) di rendita italiana cinque per cento, portate dalle quattro cartelle al portatore n. 742328, 742325, 737270, 737021, ciascuna da lire 10 (L. 10) di rendita, di cui nella preindicata polizza.

Milano, 13 settembre 1871.

LONGONI, presidente.

FACCINI, vicecancelliere.

AVVISO.

Ad istanza del signor Giuseppe Valdiserra da Bologna, ora residente in Roma, con domicilio eletto in via dell'Umiltà, n. 36,

Si notifica a chiunque avente interesse che esso istante ha disdetta la società d'agenzia contratta sotto la ditta Franchellucci e Valdiserra, ma rescindibile a piacere di ciascuna delle parti per le ragioni e cause prevedute dall'art. 164 del Codice di commercio; e quindi intende che si abbia come irrito e nullo qualunque atto o contratto fosse per farsi da ora in avanti con la ditta suddetta, che ha cessato di esistere di fatto con la mentovata diffidazione. Che, ecc.

FRANCESCO LEZZANI, usciere del

4480 tribunale civile di Roma.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 154280, per la somma di lire 10, sotto il nome di Lessi Agostino.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 21 ottobre 1871. 4451

4452

Cassa di Risparmio di San Miniato

affiliata in prima classe alla Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito, della serie seconda, segnato di num. 4357, per la somma di L. 215 95, sotto il nome di Bencini Giuseppe.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritto sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa di Risparmio di San Miniato riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

San Miniato, li 19 ottobre 1871.

CONVITTO CANDELLERO

Torino — Via Saluzzo, numero 33

ANNO 27°

Col 2 novembre si ricomincierà la preparazione per l'ammessione alla R. Accademia Militare, alla Scuola Militare di Cavalleria, Fanteria e di Marina, nonchè all'Istituto Tecnico-Industriale e Professionale. 3822

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 23 Settembre 1871. — CONTABILITA' GENERALE

Attivo

		Lire ital.
Numerario immobilizzato	L. 36,500,000 »	
» disponibile	» 11,233,299 16	47,733,299 16
Biglietti Banca Nazionale	L.	54,839,048 »
Portafoglio	»	57,741,640 92
Anticipazioni	»	15,361,825 30
Pegni di . . . oggetti preziosi	L. 9,843,132 »	
metalli rozzi	» 143,969 »	
mercanzie	» 212,701 »	11,382,087 »
pannine nuove e usate	» 1,182,285 »	
Fondi pubblici	»	11,277,212 78
Immobili	»	4,785,594 72
Effetti all'incasso in conto corrente	»	101,763 06
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale — Provincia di Napoli	»	1,218,885 »
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale — Provincia di Bari	»	119,083 06
Prestiti diversi	»	11,909,499 82
Depositi di titoli e valute metalliche	»	10,102,881 75
Spese	»	2,192,443 02
Diversi	»	5,900,093 18
		L. 234,665,856 72

Passivo

Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		L. 147,736,922 38
Conti correnti semplici disponibili	L. 9,816,875 25	
» » non disponibili	» 175,415 90	24,613,643 30
» ad interesse	» 7,953,603 95	
» per risparmi	» 6,667,748 20	
Servizi di cassa — Debito pubblico	» 67,283 45	
Servizi di cassa — Consorzio nazionale	» 11,069 14	241,744 56
Servizi di cassa — Provincia di Napoli	» 163,391 97	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata	L.	20,160,000 »
Patrimonio del Banco	L. 25,000,000 »	25,123,428 »
» della Cassa di risparmio	» 123,428 »	
Fondo di riserva	»	1,813,405 57
Depositanti di titoli e valute metalliche	»	10,102,881 75
Benefizi	»	4,205,201 60
Diversi	»	663,129 56
	L.	234,665,356 72

Visto
Il Direttore Generale
COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale Reggente
RAFFAELE PUZZIELLO.

4435